

Proposta di legge

**"DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE"**

L. L. L. (LECCORO)  
 L. L. L. (TENESCA)  
 Giovanni Valente (VALENTE)  
 Roberto Mino (MINO)  
 ... (DIETRANGELO)

e

RELAZIONE SULLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE  
SULLA  
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Collegli consiglieri.

L'attuazione della Direttiva Cee n.85/337 sulla Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) di determinati progetti pubblici e privati ha trovato applicazione nel nostro Paese per la prima volta nella l.n.349/86, istitutiva del Ministero dell'Ambiente e di norme in materia di danno ambientale.

L'Art.6 comma 1 della l.n.349/86 prevedeva che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima, il Governo presentasse al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.

Il comma 2 e seguenti dell'Art.6 disciplinavano il regime transitorio della V.I.A. ai fini del giudizio di compatibilità da emanarsi da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali.

A seguito di un lungo lavoro preparatorio, nel 1988 si è data attuazione, pertanto, alla disciplina transitoria applicata alle opere ed agli impianti compresi nell'allegato I della Direttiva Cee ed alle dighe, con due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, rispettivamente del 10/8/88 n.377 e del 27/12/88.

Successivamente, sono intervenuti numerosi provvedimenti legislativi che hanno ampliato il campo di applicazione della procedura ed in particolare:

- la l.n.240 del 4/8/90 che prevede l'applicazione della V.I.A. agli interporti;
  - la l.n.102 del 2/5/90 ha previsto l'esame per la Valtellina da parte della Commissione per la V.I.A. istituita con l.n.67 dell'11/3/88 (Art.18 comma 5);
  - la l.n.380 del 29/11/90 riguardante l'applicazione della V.I.A. ai progetti del sistema idroviario padano-veneto;
  - la l.n.9 del 9/1/91 - "Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale"- ha introdotto la V.I.A. agli impianti idroelettrici e alle relative opere di trasporto delle acque agli elettrodotti ad alta tensione;
  - con la l.n.412 del 30/12/91 è stata richiamata la V.I.A. per i progetti finanziati con i fondi per la cooperazione allo sviluppo;
  - il D.L.n.100 del 27/1/92 ha previsto l'applicazione della V.I.A. agli impianti per la produzione del biossido del titanio;
  - la l.n.220 del 28/2/92 -"Legge per la difesa del mare"- estende la procedura di V.I.A. ai terminali per il carico e lo scarico di idrocarburi o sostanze pericolose, alle piattaforme per il trattamento delle acque di zavorra, alle condotte sottomarine, allo sfruttamento minerario della piattaforma continentale.
- La stessa legge dà facoltà al Ministro dell'Ambiente e della Marina Mercantile di individuare, con decreto ministeriale, altri tipi di opere da sottoporre a V.I.A., rilevanti per quanto riguarda la difesa del mare;

- con D.P.R. del 27/4/92 sono state emanate le norme tecniche d'attuazione per gli elettrodotti;
- con la l.n. 146/94 il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare criteri, condizioni e norme tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 85/337/Cee, in attesa della approvazione della legge sulla procedura di V.I.A.;
- la l.n.61/94, istitutiva dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'Ambiente, all'Art.01 tra le attività tecnico-scientifiche connesse alla stessa agenzia ha fissato, tra le altre, anche quelle di supporto alla V.I.A..

Da quanto sopra detto, si può osservare che l'applicazione della V.I.A. si è estesa anche a diverse altre opere dell'Allegato II della Direttiva Cee. Negli ultimi anni, si è maturata, inoltre, la necessità di realizzare a livello nazionale un'intervento legislativo sulla V.I.A. più unitario ed omogeneo rispetto a quello vigente. Inoltre, l'ultima Proposta di Direttiva n.94/0078/CEE del 21/4/94 ha notevolmente modificato l'allegato II della Direttiva n.85/337/CEE e ha introdotto nuovi criteri di selezione per individuare il probabile impatto sull'ambiente delle opere; gli Stati membri sono obbligati a conformarsi entro il 30/6/96.

La procedura di V.I.A. introduce nel nostro ordinamento caratteri innovativi per le seguenti ragioni:

- impone di considerare gli effetti ambientali delle opere fin dalle fasi iniziali della localizzazione e della progettazione degli interventi;
- coinvolge istituti e prassi di informazione e di consultazione del pubblico di sostanziale novità;
- impone la necessità di coinvolgere diverse capacità tecniche per ottenere una valutazione conclusiva, che sia articolata e specifica per le varie componenti ambientali - aria, acqua, suolo, etc.- e che consente di considerare gli effetti delle opere che si vogliono realizzare non singolarmente ma nel loro complesso;
- esige specifiche conoscenze dell'ambiente, determinate e coordinate tra di loro, allo scopo di evitare giudizi di scarsa motivazione o riferiti ad affermazioni generiche;
- necessita dell'elemento pubblicità che è previsto nella procedura. La trasparenza delle scelte progettuali risponde ad una duplice necessità: da un lato realizza un maggiore coinvolgimento dei cittadini e dall'altro consente di verificare l'idoneità del progetto rispetto agli obiettivi prefissati.

Va qui considerato che sul fronte regionale, alcune Regioni e Province non hanno atteso la legge quadro nazionale di recepimento della Direttiva Cee n.85/337 e fin dal 1988 hanno approvato leggi regionali e provinciali specifiche sulla V.I.A.

In particolare, tra gli enti territoriali che per primi si sono dotati di una legge sulla V.I.A. vi sono le due Province au-

4.

tonome di Trento e Bolzano, due regioni autonome quali la Valle d'Aosta e il Friuli Venezia Giulia, le regioni Veneto, Abruzzo, la Liguria e di recente la Basilicata.

In altre dodici regioni italiane sono state presentate proposte e disegni di legge da varie forze politiche, mentre presso la Regione Puglia, a tutt'oggi, non risulta presentata alcuna iniziativa legislativa e questo, nonostante, i gravi problemi di impatto ambientale - strade, porti turistici, opere idrauliche, insediamenti industriali, insediamenti turistici, etc.- che quotidianamente interessano il nostro territorio.

La presente proposta di legge intende colmare il vuoto esistente in materia. Essa, in sintonia con alcune caratteristiche innovative che contiene, è stata preparata con il determinante e qualificante apporto dell'Associazione Legambiente della regione Puglia.

La scheda allegata agevola la stessa consultazione del dettato legislativo.

La proposta di legge è così articolata.

L'art.1 della proposta di legge dà attuazione alle Direttive Cee 85/337 e la prosta di Direttiva n.94/0078/CEE del 21/4/94, all'art.6 della l.n.349/86 e al D.P.C.M. n.337 del 10/7/88.

L'art.2 definisce le competenze della Regione che può delegare la Provincia nell'ambito dei compiti ad essa spettanti ai sensi degli artt.14 e 15 della l.n. 142/90.

L'art.3 stabilisce che entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge deve essere adottato il regolamento di attuazione finalizzato a definire:

- le aree sensibili;
- le soglie limite per ogni categoria di opere dell'allegato "A";
- l'individuazione degli atti normativi di rilevanza ambientale, le procedure, le tecniche e le metodologie di partecipazione,
- gli strumenti metodologici per gli studi di V.I.A..

L'art.4 definisce l'articolazione della procedura di V.I.A.in:

- fase preliminare;
- deposito del progetto e dello studio di V.I.A.;
- fase istruttoria, pubblicità e informazione;
- fase delle osservazioni;
- rapporto finale della V.I.A.;
- delibera di Giunta regionale;
- pubblicazione sul B.U.R..

L'art.5 stabilisce che la Regione adotta i provvedimenti opportuni per il controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle opere.

L'art.6 individua gli ambiti di applicazione della procedura della V.I.A.in:

- aree sensibili;
- atti normativi;
- strumenti di programmazione e pianificazione territoriale;
- opere pubbliche e private dell'allegato "A" della presente legge.

Agli artt.li 7-8-9-10 si specificano in dettaglio i quattro

ambiti di applicazione.

L'art.11 definisce i contenuti dello studio di V.I.A. per gli atti normativi, per i piani e i programmi, per i progetti e le opere.

Gli artt.li 12-13-14 individuano le forme di partecipazione ai sensi della l.n.241/90 che sono finalizzate a garantire la partecipazione dei cittadini mediante l'accesso alle informazioni, la pubblicità degli atti e la possibilità di osservazioni, audizioni, inchieste pubbliche.

L'art.15 definisce le strutture organizzative ed informative istituendo:

- il Servizio d'Impatto Ambientale -S.I.A.- organizzato con uffici regionali e provinciali;
- il Sistema Informativo Regionale -S.I.R.- finalizzato alla V.I.A. accessibile agli Enti pubblici ed ai privati;
- l'Archivio dell'Impatto ambientale dove sono inseriti obbligatoriamente e resi accessibili gli atti, i documenti ed i provvedimenti inerenti la V.I.A.;
- il Comitato scientifico, i cui componenti sono nominati dalla Giunta regionale, su designazione degli enti e delle associazioni di cui allo stesso articolo. Esso ha la funzione di esaminare e verificare la correttezza degli studi di impatto, di elaborare il parere obbligatorio sull'impatto ambientale;

L'art.16 disciplina il segreto industriale ai sensi della Direttiva Cee n.82/501 e del D.P.R. n.175 del 17/5/88.

L'art.17 stabilisce che entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana una legge di riordino dei procedimenti autorizzativi e approvativi.

L'art.18 -Disposizioni sanzionatorie, transitorie e finanziarie- definisce le disposizioni sanzionatorie in applicazione dell'art.734 del c.p., dell'art.18 della l.n.349/86 e dell'art.7 della l.n.47 del 28/2/85 e stabilisce che qualora la Regione ravvisi in progetti o piani già approvati o in corso di esecuzione un potenziale pericolo di impatto ambientale predispone uno studio di V.I.A. e interrompe le attività di realizzazione dell'intervento.

Nell'allegato "A" sono elencati i progetti di cui all'Art.10 co.2 che rientrano nelle seguenti categorie:

- AGRICOLTURA
- INDUSTRIA ESTRATTIVA
- INDUSTRIA ENERGETICA
- LAVORAZIONE DEI METALLI
- FABBRICAZIONE DEL VETRO
- INDUSTRIA CHIMICA
- INDUSTRIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI
- INDUSTRIA DEI TESSILI, DEL CUOIO, DEL LEGNO, DELLA CARTA
- INDUSTRIA DELLA GOMMA
- PROGETTI DI INFRASTRUTTURE
- ALTRI PROGETTI.

**SCHEDA SULLA P.D.L.  
"DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE"**

**Finalità:**

- per applicazione della Direttive CEE 85/337 e la proposta di Direttiva n.94/0078
- per applicazione di Leggi e Decreti ministeriali, L.n.349/86, D.P.C.M.n.377/88, D.P.C.M. del 27/12/88
- per conoscere, valutare e prevenire danni sull'ambiente e sulla persona

**Competenze:**

- Regione su progetti dell'Allegato "A" e piani regionali o inter-provinciali;
- Delega alle province su progetti dell'allegato "A" ricadenti nelle loro competenze e per piani provinciali o intercomunali

**Modalità di attuazione:**

Entro 6 mesi vato del regolamento di attuazione che definisce:

- le aree sensibili;
  - le soglie limite per ogni categoria di opere dell'allegato "A";
  - gli atti normativi di rilevanza ambientale;
  - gli strumenti di programmazione e pianificazione da sottoporre a V.I.A.;
  - le strutture organizzative competenti;
  - le procedure, le tecniche e le metodologie di partecipazione;
  - gli strumenti metodologici per gli studi di V.I.A.;
- ecc.

**Articolazione della procedura:**

- fase preliminare;
- deposito del progetto e dello studio di V.I.A.;
- fase istruttoria, pubblicità e informazione;
- fase delle osservazioni;
- rapporto finale della V.I.A.;
- delibera di Giunta Regionale;
- pubblicazione sul BUR.

**Effetti e controlli su costruzione ed esercizio delle opere:**

- controllo delle opere di mitigazione
- monitoraggio inquinanti in esercizio
- provvedimenti cautelativi su progetti già autorizzati o in corso d'opera che possono produrre gravi danni ambientali

**Ambiti di applicazione:**

- aree sensibili;
- atti normativi;
- strumenti di programmazione e pianificazione territoriale;
- opere pubbliche e private dell'allegato "A"

Contenuti dello studio di V.I.A.:

- per atti normativi;
- per i piani e programmi;
- per progetti e opere.

Forme di partecipazione:

- accesso alle informazioni;
- pubblicità degli atti;
- partecipazione: osservazioni, audizioni, inchiesta pubblica, referendum.

Struttura organizzativa:

- Servizio Impatto Ambientale (S.I.A.) con ufficio regionale e provinciale;
- Sistema Informativo Regionale (S.I.R.);
- Archivio dell'Impatto Ambientale;
- Comitato scientifico.

Segreto Industriale:

- si fa riferimento alla Direttiva Seveso per il diritto all'informazione.

Riordino procedurale:

- entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge la Giunta Regionale emana una legge di riordino dei procedimenti autorizzativi e approvativi.

Disposizioni sanzionatorie, transitorie e finanziarie:

- sanzioni ai sensi dell'art.734 c.p. e art.18 L.n.349/86 e art.7 L.n.47/85;
- interruzione delle opere o dei piani approvati o in corso di esecuzione suscettibili di impatto rilevante e predisposizione di di uno studio di V.I.A. da parte della Regione per minimizzare il danno ambientale.

Categorie di opere comprese nell'allegato "A":

- Agricoltura;
- Industria estrattiva;
- Industria energetica;
- Lavorazione dei metalli;
- Fabbricazione del vetro;
- Industria chimica;
- Industria dei prodotti alimentari;
- Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta;
- Industria della gomma;
- Progetti d'infrastruttura;
- Altri progetti.

*W. M. M.*  
*Carlo Franzese*  
*Giuseppe*  
*Giuseppe*  
*7*

P.

Proposta di legge

**"DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE"**

- 1) Finalità e definizione
- 2) Competenze e deleghe
- 3) Modalità di attuazione e compiti della Regione
- 4) Articolazione della procedura
- 5) Effetti e controllo sulla costruzione ed esercizio delle opere
- 6) Ambiti di applicazione
- 7) La VIA su interventi su aree sensibili
- 8) La VIA sugli atti normativi
- 9) La VIA su piani e programmi
- 10) La VIA su progetti e opere
- 11) Contenuti dello studio di impatto
- 12) Forme di partecipazione
- 13) Pubblicità degli atti
- 14) Osservazioni
- 15) Strutture organizzative ed informative
- 16) Segreto industriale
- 17) Riordino delle procedure
- 18) Disposizioni sanzionatorie, transitorie e finanziarie  
Allegato "A"

1

**Finalità e definizione**

1. La presente legge è volta a dare attuazione alla Direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee n.85/337/Cee del 27/6/85, all'art. 6 della legge n.349 dell'8/7/86, al Decreto del Consiglio dei Ministri n.377 del 10 agosto 1988 e all'atto di indirizzo e coordinamento previsto al comma 1 dell'articolo 40 della legge 22 febbraio 1994, n.146.
2. La Valutazione di impatto ambientale (VIA) è realizzata allo scopo di proteggere e migliorare la qualità della vita umana, di mantenere la capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, di salvaguardare la molteplicità delle specie, di promuovere l'uso di risorse rinnovabili, di garantire l'uso plurimo delle risorse.
3. La VIA ha lo scopo di individuare, descrivere, valutare e se possibile, eliminare o ridurre, l'impatto ambientale di interventi, piani, programmi, progetti pubblici e privati.
4. L'impatto ambientale è valutato in rapporto agli effetti sulle popolazioni, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sull'acqua, sull'aria, sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, sul sistema socio-economico e sulle loro interazioni reciproche.
5. Per impatto ambientale si intende l'insieme degli effetti diretti, indiretti, secondari, cumulativi, sinergici a breve, medio, lungo termine, permanenti e temporanei, a piccola e grande distanza, positivi e negativi indotti da un insieme o da singoli interventi sull'ambiente.
6. I soggetti del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono: il committente o l'autorità proponente e l'autorità competente. E' altresì assicurata la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti legittimati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241.

## 2

**Competenze e deleghe**

1. Il provvedimento di VIA è adottato dalla regione, sentito il Ministero per l'ambiente, in tutti i casi previsti dall'art.6 della presente legge. Qualora l'opera o l'intervento interessi il territorio di più regioni, il provvedimento è adottato di intesa tra queste.

2. Il provvedimento di VIA può essere delegato dalla Regione alle Province nell'ambito delle funzioni e dei compiti spettanti alle stesse ai sensi degli artt.li 14 e 15 della l.n. 142/90 e negli altri casi che verranno disciplinati dalla legge regionale di recepimento.

3. La Regione stabilisce, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, quando un'opera o un intervento sia da ritenersi di rilevanza nazionale, nel qual caso il provvedimento di VIA è adottato dal Ministero per l'Ambiente.

4. Nel caso di contrasto tra Stato e regione in ordine alla rilevanza nazionale o regionale di un progetto, la competenza per la valutazione d'impatto ambientale viene attribuita con decreto dal Ministro dell'Ambiente sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3

**Modalità di attuazione e compiti della Regione**

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione, su proposta del Comitato scientifico, adotta appositi provvedimenti e norme attuative per:
  - a. precisare i criteri di individuazione delle aree sensibili e per realizzare la loro delimitazione cartografica;
  - b. precisare i criteri di definizione delle soglie di progetto per le opere dell'Allegato A;
  - c. fissare i criteri di individuazione degli atti normativi di rilevanza ambientale di cui all'art.8;
  - d. predisporre le strutture competenti e di supporto quali quelle previste dall'art.15 della presente legge;
  - e. precisare e avviare le procedure, le tecniche e le metodologie che garantiscano e promuovano la partecipazione e l'informazione del pubblico nel processo di VIA;
  - f. fornire strumenti metodologici per realizzare gli studi di impatto e per sviluppare le valutazioni di impatto ambientale;
  - g. individuare i requisiti tecnici per la predisposizione degli strumenti informativi e delle cartografie regionali mirati alla VIA e avviarne la realizzazione;
  - h. promuovere la normativa di riordino, riunificazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
  - i. indicare le disposizioni sanzionatorie.
  
2. La Regione può avvalersi della collaborazione dei dipartimenti universitari, di enti, di organismi e di istituti specializzati operanti a livello nazionale e regionale, con i quali può stipulare apposite convenzioni.
  
3. La Regione informa ogni sei mesi il Ministero dell'Ambiente circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di VIA in corso, nonché sullo stato di attuazione delle cartografie e degli strumenti informativi.
  
4. L'Assessore regionale all'Ambiente informa ogni 12 mesi il Consiglio Regionale circa lo stato di attuazione della presente legge.

4

**Articolazione della procedura**

1. I soggetti pubblici e privati, che intendono procedere alla realizzazione di un progetto o approvazione di uno strumento urbanistico che rientra nella fattispecie di cui all'art. 6, devono presentare all'autorità competente uno studio di impatto ambientale unitamente al progetto. La regione, o la Provincia competente per territorio procede all'istruzione del processo di VIA.

2. La procedura di VIA viene seguita dal Servizio Impatto Ambientale (SIA) di cui all'Art.15 della presente legge e si articola nelle seguenti fasi:

a. fase preliminare:

il proponente notifica preventivamente al SIA l'intenzione di realizzare un'attività e/o intervento e contestualmente fa pubblicare su un quotidiano a diffusione regionale e su almeno due quotidiani a diffusione provinciale l'annuncio previsto dalla Cir. Min.Amb. 11 agosto 1989. Dal momento della notifica, entro e non oltre 10 giorni, viene avviata una valutazione preliminare coinvolgendo i soggetti interessati al fine di dettare i criteri, definire i requisiti e fornire le informazioni necessarie alla redazione dello studio di VIA. La notifica effettuata dal proponente dà diritto di accesso alle informazioni disponibili presso il Sistema Informativo Regionale e l'Archivio dell'impatto ambientale;

b. l'istruttoria inerente i piani o progetti soggetti al VIA redatti in base all'Art.11 di cui alla presente legge, viene avviata con il deposito presso il SIA dello studio di impatto ambientale unitamente al piano o progetto. Dell'avvenuto deposito è dato annuncio a cura del proponente sul quotidiano a maggiore diffusione provinciale e regionale. La Regione pubblica sul BUR e il Comune affigge all'Albo pretorio, entro 15 giorni, l'annuncio del deposito;

c. il SIA ricevuto lo studio di impatto ambientale verifica la completezza della documentazione presentata ed invia i piani o progetti unitamente allo studio di VIA alle altre Amministrazioni interessate e al Comitato Scientifico per i pareri di competenza che vanno resi entro 45 giorni dal ricevimento;

d. la Regione può indire, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.241, apposite conferenze di servizi, le determinazioni concordate tra le amministrazioni intervenute, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza. Inoltre la Regione indice d'intesa con le province e gli enti locali terri-

torialmente competenti lo svolgimento di una inchiesta pubblica di cui al successivo art. 12;

e. entro 45 giorni dalla pubblicazione di cui al lettera "b" possono essere presentate alla Regione osservazioni scritte da chiunque abbia interesse ai sensi dell'art. 14;

f. il SIA ricevuti i pareri del Comitato Scientifico, delle altre Amministrazioni, le osservazioni e le risultanti di inchieste pubbliche redige il rapporto finale della VIA che predispone entro 15 giorni;

g. entro i successivi 30 giorni la Giunta Regionale delibera di autorizzare o di respingere i piani o progetti sottoposti a VIA;

h. la Regione provvede alla pubblicazione della delibera relativa ai piani o progetti sottoposti a VIA con affissione agli Albi pretori dei comuni interessati, pubblicazione sul B.U.R. e diffusione su giornali e radiotelevisioni locali.

3. La Regione può indire apposite conferenze dei servizi ai sensi dell'art.14 L.241/90 e ad essa partecipano le amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni o nulla-osta relativi alla tutela ambientale, esso sostituisce gli atti e i provvedimenti di tali amministrazioni. Le determinazioni assunte in sede di conferenze di servizi sostituiscono gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni competenti. Le stesse devono tener conto dei contenuti e delle prescrizioni del provvedimento di VIA.

4. Al termine della procedura la Regione informa il Ministero dell'ambiente dei risultati inviando il rapporto finale della Via e la delibera di approvazione.

5. Il provvedimento di VIA è adottato entro 90 giorni dall'avvio della procedura che può essere prolungata fino a 120 giorni se integrata dall'inchiesta pubblica. E' possibile richiedere una proroga con provvedimento motivato alla Giunta regionale.

**Effetti e controlli sulla costruzione e sull'esercizio delle opere**

1. Il provvedimento di VIA, ove contenga prescrizioni di mitigazione o di monitoraggio dell'impatto ambientale, obbliga il soggetto proponente a conformare l'intervento agli obiettivi specifici delle predette prescrizioni, trasmettendo all'autorità competente della VIA i dati risultanti dalle misure e dagli apparati di monitoraggio previsti.

2. La Regione adotta i provvedimenti opportuni avvalendosi dell'ARPA per il controllo dell'esatto adempimento ai contenuti e alle prescrizioni del provvedimento VIA. Qualora si verificano violazioni degli impegni presi o modifiche del progetto tali da comportare significative variazioni dell'impatto ambientale, la Regione impone al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, ordina la sospensione dei lavori e l'eventuale ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, richiedendo al Ministero dell'ambiente di adottare i provvedimenti cautelari di cui agli artt.li 8 e 9 della l.n.349 dell'8/7/86.

3. La Regione richiede al Ministero dell'ambiente di adottare i provvedimenti cautelari previsti dagli artt.li 8 e 9 della l.n.349 dell'8/7/86 per inibire l'esecuzione di opere e di interventi che stiano per o possano produrre gravi danni ambientali e che non siano stati sottoposti a VIA e per ripristinare la situazione ambientale a spese del responsabile.

## 6

**Ambiti di applicazione**

1. La VIA si applica con procedura differenziata ai seguenti ambiti:
  - interventi in aree sensibili come definito dall'art. 7;
  - atti normativi di rilevanza ambientale, come definito dall'art. 8;
  - strumenti di programmazione economica, sociale, di pianificazione territoriale e urbanistica, come definito dall'art.9;
  - progetti di opere pubbliche e private, come definito dall'art.10.
2. Sono sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti riguardanti modifiche di opere ed impianti esistenti anche se non compresi nelle categorie di cui all'allegato A e che comportino variazione sostanziale dell'impatto ambientale.
3. Le opere funzionalmente connesse alla realizzazione di un impianto sono soggette alla disciplina di valutazione di impatto ambientale stabilita per l'impianto medesimo.

**7 La VIA su interventi in aree sensibili**

1. La VIA è applicata a tutte le categorie di interventi compresi nell'allegato A della presente e alle aree ad alta sensibilità ambientale come individuate ai sensi dell'Art. 3 della presente legge.
2. La Regione delimita sul proprio territorio le aree sensibili nelle quali si applica la procedura di VIA. Le aree sensibili sono definite su criteri individuati dalla Regione, sono delimitate ed inserite nel sistema informativo e cartografico della Regione.
3. Le aree sensibili sono approvate dal Consiglio regionale su parere obbligatorio del Comitato scientifico.
4. Sono considerate sensibili quelle porzioni di territorio dove sia riscontrata la presenza di valori ambientali, una particolare fragilità dell'equilibrio ecologico, ovvero una rilevante concentrazione di attività ed insediamenti che comportino già notevoli effetti sull'ambiente.

## 8

**La VIA sugli atti normativi**

1. I disegni e le proposte di legge nonché i progetti di regolamento aventi ad oggetto materie di rilievo ambientale e comunque riguardanti il territorio, la flora, la fauna ed altri beni ambientali o l'utilizzo di risorse naturali, devono essere accompagnati da uno specifico studio in ordine ai possibili effetti dell'applicazione di tali atti normativi sull'ambiente.

2. I criteri di individuazione degli atti normativi di rilevanza ambientale sono stabiliti dal Consiglio regionale su parere del Comitato scientifico, come precisato dall'art.3 lettera "c".

3. Il Servizio di Impatto Ambientale (SIA) deve redigere lo studio di impatto che viene sottoposto al parere obbligatorio del Comitato Scientifico. Detto studio accompagna la proposta di atto normativo che sia oggetto di valutazione al momento della sua discussione in Consiglio e della sua approvazione.

## 9

**La VIA su piani e programmi**

1. Gli enti estensori di piani e programmi soggetti alla VIA devono presentare contestualmente alle altre procedure autorizzative uno studio di impatto ambientale redatto secondo i criteri indicati al successivo art. 11.

2. Sono soggetti alla VIA:

- gli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale attinenti le categorie di opere individuate nell'allegato "A";
- gli strumenti di pianificazione economica e territoriale delle province e degli enti di livello sovracomunale;
- i Piani Regolatori Comunali ed intercomunali;
- le varianti sostanziali dei piani di cui sopra.

17

## 10

### La VIA su progetti ed opere

1. La valutazione di impatto ambientale su progetti ed opere ha lo scopo di prevedere e stimare gli impatti ambientali del progetto, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa l'ipotesi di non realizzare il progetto, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi.

2. Sono assoggettati a VIA:

- i progetti e le opere proposte da soggetti pubblici e privati e le loro modifiche sostanziali, compresi nell'allegato "A" parte integrante della presente legge quando superino la soglia fissata in sede di emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 3;
- i progetti e le opere proposti da soggetti pubblici e privati, le loro modifiche sostanziali localizzati in aree ad alta sensibilità ambientale, di cui all'Art.7 della presente legge.

3. Viene assicurato lo svolgimento di una procedura semplificata per interventi rientranti in piani già sottoposti a VIA.

4. Ogni progetto di cui al precedente comma 2 è integrato da uno studio di impatto ambientale a cura del proponente, secondo le indicazioni del successivo art. 11.

## 11

### Contenuti dello studio di impatto

1. Lo studio di impatto ambientale è a carico del proponente il piano o il progetto sottoposto a VIA.

2. Lo studio di impatto ambientale deve essere realizzato nel rispetto del D.P.C.M. 27 dicembre 1988, che detta norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità.

3. Lo studio di impatto ambientale concernente gli strumenti di pianificazione di cui all'art. 9 deve indicare preliminarmente soluzioni alternative ipotizzabili in rapporto agli obiettivi del piano. La valutazione comparativa delle alternative considerate deve riguardare sia le scelte "di sistema", sia gli aspetti localizzativi riguardanti aree o tracciati, sia le scelte di tecno-

18

logie o tipologie, sia il dimensionamento degli interventi.

4. Lo studio di impatto ambientale, redatto contestualmente all'elaborazione del Piano si articola:
  - a. nella descrizione del piano o programma ed il suo rapporto con politiche, piani e programmi esistenti;
  - b. nell'analisi delle risposdenze agli eventuali obiettivi di tutela, riequilibrio e valorizzazione ambientale già stabilite per il relativo settore di appartenenza;
  - c. nella individuazione delle aree e dei beni di rilevanza ambientale;
  - d. nell'analisi dello stato dell'ambiente interessato dagli interventi;
  - e. nella valutazione delle strategie di piano sulle risorse naturali e sulla persona in relazione alle possibili alternative;
  - f. nella descrizione delle azioni previste dallo strumento di pianificazione e delle alternative considerate;
  - g. nella descrizione e valutazione dei loro prevedibili impatti sull'ambiente;
  - h. nella prospettazione tra costi preventivati e benefici stimati inerenti le scelte più significative previste dal piano;
  - i. nell'indicazione delle misure previste per prevenire, ridurre, controllare, mitigare gli effetti sull'ambiente, e dove è necessario, compensare;
  - l. nella descrizione dei dati, delle metodologie utilizzati, in un sommario delle eventuali difficoltà incontrate dal proponente nella redazione dello studio.
  - m. nel sommario non tecnico degli effetti ambientali associati alla realizzazione del piano, la eventuale mancanza di informazioni, le incertezze e ogni raccomandazione per le fasi successive di realizzazione.

5. Lo studio di impatto ambientale concernente Progetti e Opere deve contenere i seguenti elementi:

- a. la descrizione analitica dello stato dei luoghi e dell'ambiente;
- b. la descrizione dell'opera o dell'intervento, delle sue finalità anche in rapporto con il proprio piano di settore, dei motivi della localizzazione prescelta rispetto ad eventuali alternative;
- c. la descrizione del progetto con particolare riferimento:
  - alle caratteristiche fisiche del suo insieme;
  - alle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione della natura delle quantità dei materiali impiegati, del suolo occupato durante le fasi di costruzione e funzionamento;
  - alla qualità e quantità dei residui ed emissioni previsti nel rispetto della normativa vigente relativamente all'inquinamento delle acque, dell'aria, del suolo, di rumore, di vibrazione, di luce, di calore, di radiazioni, di rischio di incidenti, risultanti dall'opera o

- dagli interventi progettati;
- ai tempi di realizzazione dell'opera;
- d. la descrizione delle principali alternative progettuali, con le indicazioni delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale;
- e. la descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette all'impatto dell'opera o dell'intervento progettati, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, agli elementi climatici, ai beni culturali e ambientali e paesaggistici, ai fattori socio-economici ed all'interazione tra essi;
- f. l'identificazione degli impatti e delle loro interazioni dovuti alla realizzazione, gestione, abbandono dell'intervento e delle sue alternative per quanto attiene:
  - al prelievo e all'utilizzo di risorse naturali;
  - all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive, allo smaltimento di rifiuti, al verificarsi di incidenti;
- g. la previsione, la stima e la valutazione degli impianti delle diverse alternative;
- h. la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre o compensare i rilevanti effetti negativi dell'opera o dell'intervento sull'ambiente e dei sistemi di monitoraggio previsti;
- i. la prospettazione del rapporto costi preventivati e benefici stimati derivanti dalle progettate opere pubbliche o di interesse pubblico;
- l. la descrizione dei dati e delle metodologie utilizzate;
- m. l'indicazione della eventuale inadeguatezza dei dati di base, della incertezza dei metodi, delle lacune tecniche e/o mancanza di conoscenze, incontrate nella redazione dello studio;
- n. un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti destinato al pubblico.

6. Ai fini della predisposizione dello studio, il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione dell'opera o dell'intervento ha diritto di accesso alle informazioni disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.

12  
**Forme di partecipazione**

1. La partecipazione dei cittadini alla procedura di VIA è assicurata ai sensi della L.n.241/90.  
Essa è finalizzata a:
  - informare e rendere partecipi i cittadini nei confronti delle iniziative e degli interventi proposti che interessino il loro territorio e le loro condizioni di vita;
  - acquisire elementi di conoscenza e di valutazione in funzione della decisione finale;
  - mettere a punto ulteriori garanzie, misure di controllo e di mitigazione.
  
2. Il SIA assicura l' adeguata e tempestiva informazione e consultazione preventiva di enti competenti, associazioni ambientaliste riconosciute ex art.n.13 L. 349/1986 e cittadini comunque coinvolti, in merito all' intervento proposto, allo studio di impatto ambientale e ai pareri del Comitato Scientifico.
  
3. Gli enti locali possono promuovere iniziative ulteriori rispetto a quelle avviate dalla Regione al fine di conseguire le finalità di cui al primo comma del presente articolo.
  
4. La partecipazione dei cittadini si attua secondo i dettati della presente legge, ulteriormente specificati dalle norme attuative come stabilito dall'art. 3.
  
5. La Regione, d' intesa con gli enti locali interessati, promuove, dandone adeguata pubblicità, un'inchiesta pubblica come previsto dall'art. 4 punto 2 lettera "d" della presente legge. Questa ha luogo presso la Prefettura del capoluogo di regione o di provincia. La Giunta regionale nomina un presidente assistito da due esperti, di cui uno nominato dal Presidente della provincia e l'altro dal presidente della regione. La nomina si effettua entro 10 giorni dall'avvio dell'inchiesta pubblica che si svolge entro i 30 giorni dalla pubblicazione dell'annuncio di cui all'art. 4 . Il Presidente, raccolte le memorie scritte strettamente inerenti, decide sull'ammissibilità delle stesse e svolge audizioni aperte al pubblico, nonchè concede il diritto di replica al proponente.
  
6. I costi dell' attività di informazione e di consultazione, entro lo 0,5% del costo totale dell' intervento, sono a carico del proponente.

Et.

7. Gli enti locali, secondo i propri statuti e regolamenti, possono promuovere, entro 45 gg. dalla pubblicazione dell'annuncio di cui all'articolo 4, lettera a), ulteriori iniziative di partecipazione rispetto a quelle avviate dalle autorità competenti dandone comunicazione al Presidente della Regione e al presidente dell'inchiesta pubblica ed inviando ai predetti, a conclusione delle stesse, una memoria riassuntiva dei risultati raggiunti.

8. Nell'eventualità di apertura di procedimenti legali inerenti la procedura di VIA, i cittadini e le associazioni ambientaliste possono costituirsi parte civile, ai sensi della l. n. 349/86.

### 13

#### **Pubblicità degli atti**

1. Copia degli studi di impatto ambientale viene depositata presso l'Archivio Regionale della VIA e presso le sedi dei Comuni e dei soggetti interessati così come individuati dall'autorità competente. Dell'avvenuto deposito viene data pubblicità mediante l'inserzione sui quotidiani, la pubblicazione sui bollettini regionali, e l'affissione sugli Albi pretori dei comuni interessati.

2. Chiunque può richiedere ed ottenere ai sensi della l.n. 241/90 e dietro pagamento dei relativi diritti, il rilascio delle copie degli atti.

### 14

#### **Osservazioni**

1. Qualsiasi cittadino può presentare alle autorità competenti per il processo di VIA, in forma scritta e in conformità alle leggi vigenti, osservazioni in ordine agli interventi sottoposti a VIA entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito previsto dall'articolo 4.

2. Il SIA riceve le osservazioni di cui sopra, laddove siano ritenute fondate, deve tenerne conto nel corso degli adempimenti procedurali. Nel caso di rigetto, per infondatezza, dovrà fornire risposta scritta a coloro i quali le hanno avanzate. In caso di osservazioni sottoscritte da più persone, la risposta viene fornita solo al primo firmatario.

**Strutture organizzative ed informative**

1. Con l'approvazione della legge di riordino e riorganizzazione dei servizi e degli uffici regionali la Regione istituisce il Servizio Impatto Ambientale (SIA) i cui compiti sono:

- predisposizione delle norme di attuazione della presente legge;
- individuazione dei soggetti da coinvolgere nel processo di VIA e attivazione delle fasi di informazione e partecipazione, come previsto negli artt.li 4, 12, 13, 14;
- avvio della valutazione preliminare;
- esame dello studio di impatto per la verifica della completezza degli atti, nonché la registrazione dei pareri e delle osservazioni presentate;
- coordinamento delle diverse fasi della procedura di VIA e del rapporto con i diversi livelli amministrativi coinvolti;
- stesura del rapporto finale della VIA previo parere obbligatorio del Comitato scientifico;
- controllo sulla fase di realizzazione dei progetti al fine di verificare il rispetto delle condizioni stabilite in fase di VIA;
- predisposizione, di concerto col Comitato scientifico, di guide metodologiche per la stesura degli studi di impatto ambientale;
- sperimentazione mediante studi di impatto ambientale pilota, di metodologie e tecniche;
- assistenza tecnica agli enti locali nella predisposizione degli studi di impatto ambientale;
- promozione di iniziative atte a diffondere le conoscenze sulle procedure e sugli studi di impatto ambientale;
- promozione, di concerto con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) e il Comitato scientifico, del Sistema Informativo Regionale per l'Ambientale (SIRA) orientato alla VIA;
- predisposizione di un Archivio dei Bilanci di impatto ambientale;
- pubblicazione di un rapporto annuale sullo stato di avanzamento delle esperienze di applicazione di VIA.

2. Presso il SIA viene costituito l'Archivio dell'Impatto ambientale. In tale archivio sono inseriti obbligatoriamente e resi accessibili gli atti, i documenti ed i provvedimenti inerenti la VIA.

3. L'ARPA predispone un Sistema Informativo Regionale per l'Ambientale (SIRA) orientato alla VIA accessibile agli Enti pubblici ed ai privati. Il S.I.R.A. dovrà contenere le rilevazioni sullo stato dell'ambiente, i criteri di valutazione delle risorse e una biblioteca di metodologie e di modelli.

4. La Regione istituisce, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, il Comitato scientifico.

Esso è così composto:

- dal responsabile del SIA;
- da quattordici esperti di enti pubblici di ricerca e/o di istituti universitari qualificati nelle procedure di VIA e dei quali nove esperti nelle materie ambientali e cinque esperti nelle materie di cui alle categorie di progetti compresi nell'allegato A della presente legge.

- da due rappresentanti delle associazioni ambientaliste di cui all'art. 13 L. 349/86.

I componenti del Comitato scientifico durano in carica quattro anni.

5. La Giunta Regionale, su designazione degli enti e delle associazioni di cui al co. 4 nomina i componenti del Comitato scientifico, entro 60 giorni dall'approvazione della presente.

Compete al Comitato:

- supportare il SIA nella valutazione preliminare del caso in esame;
- esaminare e verificare la correttezza degli studi di impatto ambientale;
- elaborare il parere sull'impatto ambientale;
- elaborare criteri per la redazione di guide metodologiche;
- elaborare le proposte di norme attuative delle leggi in materia di VIA;
- predisporre i criteri per la gestione dell'Archivio dell'Impatto ambientale e per il Sistema Informativo;
- esprimere tutti i pareri richiesti dalla presente legge.

6. La Regione, soprattutto nella prima fase di avvio della presente legge, promuove ricerche, sperimentazioni e organizza corsi di aggiornamento e formazione professionale in materia di impatto ambientale.

**16**

**Segreto industriale**

1. I componenti del Comitato scientifico ed il personale del Servizio Impatto Ambientale hanno diritto di accesso alle informazioni in merito all'opera nel caso questa ricada tra le categorie oggetto della Direttiva CEE n.82/501 e del D.P.R.n.175 del 17/5/88.

**17**

**Riordino delle procedure**

1. Al fine di semplificare le procedure per l'autorizzazione o approvazione di interventi sottoposti a VIA e per armonizzare la normativa vigente alla presente legge, la Regione emana entro 12 mesi dall'entrata in vigore, della presente legge le norme di riordino, con le quali si definiscono modelli procedurali per ciascuna categoria di intervento o per gruppi omogenei di interventi. Tali norme sono dirette alla regolamentazione della adozione sollecitata e coordinata di tutti gli atti e dei provvedimenti di intesa, di autorizzazione, di approvazione e di consenso, concernenti le opere e gli interventi stessi, da parte delle Amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa.

**18**

**Disposizioni sanzionatorie, transitorie e finanziarie**

1. Le norme attuative di cui all'Art.3 della presente legge definiscono le disposizioni sanzionatorie in applicazione dell'Art. 734 del Codice penale, dell'art. 18 della l. n. 349/86 e dell'art. 7 della l.n.47 del 28/2/85.

2. Le disposizioni della presente legge, laddove non autonomamente applicabili hanno efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione delle norme attuative.

3. Fino a che non venga predisposto il riordino amministrativo di cui all'Art.17 restano ferme le procedure di presentazione di osservazioni e pareri scritti previsti in materia urbanistica.

4. Qualora la Regione ravvisi, in progetti o piani già approvati o in corso di esecuzione, un potenziale pericolo di impatto rilevante, predispone uno studio di VIA con lo scopo di minimizzare il danno potenziale, interrompendo le attività di realizzazione dell'intervento.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante i fondi trasferiti e previsti per l'attuazione della legge n. 349/86, del Programma Triennale per l'Ambiente e mediante le somme stanziare nei relativi capitoli di bilancio istituiti negli stati di previsione del bilancio per l'esercizio annuale.

**ALLEGATO "A"****PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2****1. Agricoltura**

- a) Progetti di ricomposizione rurale
- b) Progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre
- c) Imboschimento, rimboschimento e disboscamento
- d) Allevamenti intensivi
- e) Produzione di specie esotiche di flora o di fauna
- f) Acquicoltura intensiva di pesci e di crostacei

**2) Industria estrattiva**

- a) Estrazione della torba
- b) Trivellazioni in profondità escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo ed in particolare:
  - trivellazioni geotermiche
  - trivellazioni per lo stoccaggio di residui nucleari
  - trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua
- c) Estrazioni di minerali diversi da quelli metallici ed energetici, come marmo, sabbia, ghiaia, scisto, sale, fosfati, potassa
- d) Estrazione di carbon fossile e di lignite in coltivazioni in sotterraneo
- e) Estrazione di carbon fossile e di lignite in coltivazioni a cielo aperto
- f) Estrazione di petrolio
- g) Estrazione di gas naturale
- h) Estrazione di minerali metallici
- i) Estrazione di scisti bituminosi
- j) Estrazione di minerali non energetici senza minerali metallici a cielo aperto
- k) Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonchè di scisti bituminosi
- l) Cokerie: distillazione a secco del carbone
- m) Impianti destinati alla fabbricazione del cemento

**3) Industria energetica**

- a) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda se non compresi nel D.P.C.M.n.377/88;
- b) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e acqua calda; trasporto di energia elettrica mediante linee aeree;

- c) Stoccaggio in superficie di gas naturale;
- d) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei;
- e) Stoccaggio in superficie di combustibili fossili;
- f) Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;
- g) Impianti per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari;
- h) Impianti per la raccolta e il trattamento di residui radioattivi se non compresi nel D.P.C.M.n.377/88;
- i) Impianti per la produzione di energia idroelettrica.

4. Lavorazione dei metalli

- a) Stabilimenti siderurgici, comprese le fonderie: fucine, trafiliera e laminatori, se non compresi nel D.P.C.M..n.377/88
- b) Impianti di produzione, compresa la fusione, affinazione filatura e laminatura di metalli non ferrosi, salvo i metalli preziosi
- c) Imbutitura, tranciatura di pezzi di notevoli dimensioni
- d) Trattamento in superficie e rivestimento dei metalli
- e) Costruzione di caldaie, di serbatoi e di altri pezzi in lamiera
- f) Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori
- g) Cantieri navali
- h) Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili
- i) Costruzione di materiale ferroviario
- j) Imbutitura di fondo con esplosivi
- k) Impianti di arrostimento e sintetizzazione di materiali metallici

5. Fabbricazione del vetro

6. Industria chimica

- a) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici
- b) Produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi
- c) Impianto di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici.

7. Industria dei prodotti alimentari

- a) Fabbricazione di grassi vegetali e animali
- b) Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali
- c) Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari
- d) Industria della birra e del malto
- e) Fabbricazione di dolci e sciroppi
- f) Impianti per la macellazione di animali
- g) Industrie per la produzione della fecola
- h) Stabilimenti per la produzione di farina di pesce e di

olio di pesce

i) Zuccherifici

8. Industria dei tessuti, del cuoio, del legno, della carta

- a) Officine di lavaggio, sgrassaggio e imbianchimento della lana.
- b) Fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati.
- c) Fabbricazione di pasta per carta, carta e cartone.
- d) Stabilimenti per la tintura di fibre.
- e) Impianti per la produzione e la lavorazione della cellulosa.
- f) Stabilimenti per la concia e l'allumatura.

9. Industria della gomma

Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri

10. Progetti d'infrastruttura

- a) Lavori di preparazione di zone industriali.
- b) Lavori di riassetto urbano, ivi compresa la costruzione di centri commerciali e parcheggi.
- c) Lavori di adeguamento e costruzione (raddoppio, elettrificazione, adattamento allo scarto standard) delle ferrovie o delle vie per il trasporto combinato, piattaforme ferroviarie, piattaforme intermodali, terminali intermodali.
- d) Costruzione di aerodromi nonchè ampliamento della capacità aeroportuale di aerodromi già esistenti.
- e) Costruzione e sistemazione di strade (allargamento e raddoppio), porti e impianti portuali ivi compresi i porti pescherecci.
- f) Costruzione di vie navigabili, opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua.
- g) Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole.
- h) Tram, metropolitane sopraelevate e sotterranee, funivie o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di persone.
- i) Installazione di oleodotti e gasdotti.
- j) Installazione di acquedotti a lunga distanza.
- k) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione, per esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare.

11. Altri progetti

- a) Piste permanenti per corse e prove di automobili e motociclette.
- b) Impianti di smaltimento di rifiuti industriali e domestici.
- c) Impianti di depurazione.
- d) Depositi di fanghi.
- e) Immagazzinamento di rottami di ferro.
- f) Banchi di prova per motori, turbine e reattori.
- g) Produzione di fibre minerali artificiali.
- h) Produzione, condizionamento, carico o messa in cartucce di polveri ed esplosivi.
- i) Stabilimenti di squartamento.

11 Bis. Turismo e svaghi

- a) Impianti per piste da sci e da guidoslitta e impianti di risalita e di produzione di neve artificiale.
- b) Terreni da golf e strutture connesse.
- c) Porti turistici.
- d) Villaggi di vacanza, complessi alberghieri e strutture connesse.
- e) Terreni da campeggio e caravaning.
- f) Centri di svago, centri culturali.

11 Ter. Progetti di riassetto del territorio

- a) Cambiamento di destinazione di terre non coltivate, di spazi seminaturali o di foreste naturali e seminaturali.
- b) Recupero di territori sul mare.

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**  
 Trasmesso alla        Commissione  
 Consigliare il 12/2/96

*[Handwritten signatures]*  
 Gionni Talea  
 Giuseppe Mosca  
 Carmine Marzullo